

Parere n.9 del 29/07/2014

PREC 40/14/L

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. n. 163/2006 presentata dal Comune di Pognano – “Lavori cimiteriali necessari alle singole tumulazioni e per la manutenzione ordinaria, pulizia e assistenza ai funerali — Piantumazione stagionale essenze decorative, falcio lato strade e pertinenze comunali, interventi urgenti immediati entro 15 min., lavori e interventi con reperibilità 24/24 ore nel territorio del Comune di Pognano — Biennio 2014-2015”. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso - Importo a base di gara: euro 126.452,79 - S.A. Comune di Pognano.

Art. 48 del d.lgs. n. 163/2006. Mezzi di prova per dimostrare il possesso dei requisiti.

Il Consiglio

Considerato in fatto

In data 17 febbraio 2014 è pervenuta l'istanza indicata in epigrafe con la quale il Comune di Pognano ha chiesto un parere in merito alla legittimità dell'aggiudicazione provvisoria disposta nei confronti della ditta Manutenzione Giardini di Ceruti Alfio, in quanto, secondo la società risultata seconda in graduatoria, la documentazione presentata dalla Manutenzione Giardini in sede di comprova ex art. 48 del d.lgs. n. 163/2006, non sarebbe idonea.

Il comune di Pognano ha indetto una gara con procedura aperta per l'affidamento dei "lavori cimiteriali necessari alle singole tumulazioni e per la manutenzione ordinaria, pulizia e assistenza ai funerali — piantumazione stagionale essenze decorative, falcio lato strade e pertinenze comunali, interventi urgenti immediati entro 15 min., lavori e interventi con reperibilità 24/24 ore nel territorio del comune di Pognano —biennio 2014-2015".

Entro il termine stabilito nel bando di gara sono pervenute due offerte. La commissione di gara, nella prima seduta, ha deciso di sottoporre a verifica dei requisiti, ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. n. 163/2006, entrambe le ditte. Nella seconda seduta è stata, quindi, verificata la documentazione richiesta a dimostrazione dei requisiti di partecipazione.

Nel disciplinare di gara allegato al bando (punto 2. Procedura di aggiudicazione) è indicato:

"Ai concorrenti sorteggiati che non siano in possesso dell'attestazione SOA, ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., ... verrà richiesto di esibire, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della richiesta, la documentazione attestante il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari. La documentazione da trasmettere è costituita: [omissis....) 3) da uno o più documenti (bilanci riclassificati in base alle normative europee recepite nell'ordinamento italiano, articoli 2423 e seguenti del codice civile, corredati dalle note integrative e dalla relativa nota di deposito oppure dichiarazioni annuali IVA ovvero Modello Unico corredati da relativa ricevuta di presentazione, oppure libri paga), relativi anche ad un solo anno del quinquennio antecedente la data del bando, attestanti di aver sostenuto, nel quinquennio antecedente la data del bando, un costo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo complessivo a base di gara".

Nella lettera di richiesta di verifica dei requisiti inviata alla ditta Manutenzione Giardini, non in possesso di attestazione SOA, era richiesto, ai sensi dell'art. 90 del d.P.R. n. 207/2010 (oltre ad altra documentazione regolarmente presentata e valida) la dimostrazione di aver sostenuto, per il personale dipendente, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, un costo complessivo non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti, tramite la presentazione dei seguenti documenti: "b.1) per le imprese individuali e le società di persone: Dichiarazioni annuali dei redditi (modelli 740, 750 o modello unico); Modelli riepilogativi annuali (ove non previsti, infrannuali) attestanti i versamenti effettuati all'INPS, all'INAIL ed alla Cassa Edile in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti ed ai relativi contributi".

La ditta ha trasmesso: a) il modello unico per le persone fisiche — reddito d'impresa in regime di contabilità semplificata, per gli anni antecedenti il 2013; b) la situazione di reddito da Easycom (elaboratore della contabilità della ditta) dalla data contabile 01.01.2013 al 31.12.2013 dove si evincono salari, stipendi e contributi versati nell'anno 2013.

Pertanto, la commissione di gara, ritenuta completa la documentazione prodotta, ha ammesso alla fase successiva i concorrenti, procedendo con l'apertura delle offerte economiche e aggiudicando provvisoriamente alla ditta Manutenzioni Giardini l'appalto in questione.

Dopo l'apertura delle offerte, la ditta Alechi Servizi Soc. Coop. Sociale, risultata seconda in graduatoria, ha contestato la validità della documentazione presentata dalla aggiudicataria a comprova del possesso dei requisiti dichiarati. In particolare la ditta Alechi Servizi ha evidenziato la mancanza del modello unico dimostrante il costo dei salariati della ditta Manutenzioni Giardini relativo all'anno 2013, e ha così asserito che la concorrente avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura, non risultando, il documento presentato in sede di verifica, conforme alle prescrizioni del bando di gara.

In seguito all'avvio dell'istruttoria procedimentale, avvenuto in data 7 marzo 2014, sono pervenute memorie da parte di entrambe le ditte coinvolte nel presente procedimento.

Ritenuto in diritto

La questione sottoposta all'esame dell'Autorità incentra sull'esaustività o meno della documentazione prodotta dalla ditta Manutenzioni Giardini, in sede di verifica ai sensi dell'art. 48 del

d.lgs. n. 163/2006, a comprova del possesso del requisito relativo al costo sostenuto per il personale dipendente.

La normativa di riferimento in tema di controlli sul possesso dei requisiti ex art. 48 del Codice dei contratti pubblici non fornisce alcuna indicazione in ordine alla documentazione da presentare, ma si limita a prescrivere l'onere per i concorrenti di trasmettere la documentazione indicata nel bando o nella lettera di invito. In assenza di esplicita indicazione nella *lex specialis* circa i documenti da presentare a comprova dei requisiti dichiarati con la domanda di partecipazione ad una gara, è ammissibile che il concorrente dimostri il possesso degli stessi con i documenti probatori da lui ritenuti più idonei. Ciò è quanto espresso chiaramente al punto 2.3 della determinazione A.V.C.P. n. 1/2014 (Linee guida per l'applicazione dell'art. 48 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163), in ordine proprio ai mezzi di prova per dimostrare il possesso dei requisiti.

Nel caso di specie, la disciplina di gara appare inequivoca nel prevedere che ai concorrenti sorteggiati, non in possesso dell'attestazione SOA, ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. n. 163/2006 venga richiesto di esibire, nei termini previsti dalla norma, la documentazione attestante il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari, così come indicati dall'art. 90 del d.P.R. n. 207/2010 relativamente agli appalti di lavori di importo pari o inferiore a 150.000,00 euro. Si aggiunga che la stazione appaltante ha previsto la documentazione da trasmettere, indicando in maniera specifica, per l'aspetto che qui rileva, al punto 3 (pag. 12 del disciplinare) i documenti necessari (bilanci, dichiarazioni annuali IVA ovvero Modello Unico oppure libri paga) ai fini della dimostrazione del requisito del costo per il personale dipendente non inferiore al 15%.

Orbene, la ditta Manutenzioni Giardini, invitata dalla stazione appaltante a comprovare quanto dichiarato nella propria offerta, ha presentato i modelli unici relativamente a quattro annualità rispetto al quinquennio richiesto, ma rispetto all'anno 2013, per la dimostrazione del raggiungimento della soglia del 15%, ha presentato un documento prodotto da una ditta contabile, privo di timbro e sottoscrizione. Al riguardo la stazione appaltante specifica pure che la ditta in contestazione "soddisfa il costo del personale al 15% SOLO se viene sommato il costo del personale relativo all'anno 2013".

Il documento contabile prodotto non si ritiene possa essere equiparabile alla documentazione richiesta espressamente dalla *lex specialis*, in quanto il modello di reddito Easycom (elaboratore della contabilità della ditta) è comunque un documento interno di contabilità e, pertanto, non appare idoneo a comprovare il requisito richiesto.

Conseguentemente, non appare corretta l'ammissione della ditta Manutenzioni Giardini alla successiva fase di gara di apertura delle offerte conclusasi con l'aggiudicazione in favore della ditta medesima.

In base a tutto quanto sopra considerato, pertanto

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che la documentazione presentata dalla ditta Manutenzioni Giardini non sia idonea ai fini della comprova del requisito di ordine speciale così come richiesto dalla *lex specialis*.

Il Presidente: Raffaele Cantone

Depositato in data 6 agosto 2014

Il Segretario Maria Esposito